

Proposta di legge regionale

Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 ed alla l.r. 10/2010.

Relazione illustrativa

La presente legge, derivante dall'unificazione dei testi di due proposte di legge, una di iniziativa consiliare (pdl 270/2014), l'altra di iniziativa della Giunta regionale (pdl 330/2014) è volta principalmente:

- 1) a ridefinire il contesto della programmazione in Toscana riguardante la materia dei rifiuti;
- 2) a ridefinire il quadro delle competenze amministrative tenendo conto dell'orientamento della Corte Costituzionale, della riforma dell'assetto istituzionale delle province introdotta con la L. 56/2014, nonché dell'obiettivo di assicurare la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti ritenuti strategici, attraverso l'accentramento a livello regionale delle relative funzioni autorizzative.

Per quanto riguarda la programmazione in Toscana riguardante la materia dei rifiuti, si fa presente che attualmente essa è articolata su tre livelli: regionale, interprovinciale e di ambito. Tale articolazione, definita nell'ambito della l.r. 61/2007 che ha istituito gli attuali tre ATO, ha mostrato difficoltà di attuazione, con particolare riferimento ai ritardi ed alle problematiche legate alle procedure di approvazione dei piani interprovinciali, che non hanno consentito la messa a regime della riforma introdotta con la l.r. 61/2007 entro i termini ivi previsti.

Si rende pertanto necessario semplificare e snellire il sistema della programmazione in materia di rifiuti eliminando il livello interprovinciale e riportandone i contenuti all'interno del piano regionale e dei piani di ambito.

In conseguenza dell'eliminazione del livello di programmazione interprovinciale, i piani di ambito danno diretta attuazione al piano regionale nel quale sono definiti, per quanto riguarda la gestione integrata dei rifiuti urbani, i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero, tenendo conto dell'offerta industriale esistente, nonché obiettivi, indirizzi e criteri per la gestione integrata dei rifiuti urbani. Il recepimento e l'attuazione all'interno dei piani di ambito dei contenuti del piano regionale è garantita dai poteri di vigilanza e controllo della Regione che, se necessario, potrà intervenire anche in via sostitutiva.

Connesse e conseguenti all'eliminazione del livello di programmazione interprovinciale sono:

- a) la ridefinizione dei contenuti del piano regionale, oltre che dei piani di ambito, in linea con le previsioni dell'art. 199 del d.lgs. 152/2006;
- b) la ridefinizione delle procedure di approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di competenza dell'Autorità portuale o dell'Autorità marittima, i quali piani, secondo la normativa nazionale che li disciplina (il d.lgs. 182/2003), devono essere integrati con la programmazione regionale in materia di gestione dei rifiuti.

Nella fase transitoria si dà un termine di 24 mesi alla Regione per adeguare il piano regionale (attualmente in fase di approvazione) alle disposizioni della presente legge, con successivo e obbligatorio adeguamento anche dei piani di ambito, facendo salvi, nella more di tali procedure, i piani attualmente vigenti o già adottati e da approvare.

Per quanto riguarda, invece, la ridefinizione del quadro delle competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti, la presente legge si adegua al recentemente orientamento della Corte Costituzionale (sentenze 187/2011 e 159/2012) secondo il quale le regioni non possono, nella materia di competenza legislativa esclusiva statale come la tutela ambientale, trasferire con proprie leggi funzioni amministrative che il legislatore statale ha loro espressamente attribuito.

Pertanto con la presente legge si provvede alla riallocazione in capo alla Regione delle funzioni amministrative che lo Stato ha attribuito espressamente alle regioni, senza possibilità di delega, e che, con la l.r. 25/1998, sono state trasferite alle province. Tra le funzioni riallocate a livello regionale rientrano in particolare le autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti, nonché, in attuazione dei principi di coordinamento e semplificazione delle procedure, la valutazione di impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità sui relativi progetti. Dovendo tener conto della riforma in atto sull'assetto istituzionale delle province, introdotta con la L. 56/2014, la presente legge rinvia la decorrenza effettiva del trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative provinciali, al momento dell'acquisizione delle relative risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative mediante i provvedimenti attuativi della stessa L. 56/2014. Ciò anche al fine di garantire adeguata copertura di risorse, soprattutto umane ed organizzative, nell'esercizio delle funzioni trasferite, in coerenza con i principi e criteri concordati nell'ambito dell'Accordo tra Stato e Regioni, di cui al comma 91 dell'articolo 1 di tale legge.

Decorrono, invece, dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni autorizzative per la realizzazione ed esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti ritenuti strategici a livello regionale, in quanto necessari a garantire il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della movimentazione dei rifiuti e l'attuazione del principio di prossimità. Più precisamente si tratta:

- a) delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, come definite dall'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad eccezione delle discariche per rifiuti inerti);
- b) degli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico;
- c) degli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica.

Ciò fermo restando che anche per tali autorizzazioni, le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie alla gestione delle relative funzioni saranno comunque computate nell'ambito dei provvedimenti attuativi della L. 56/2014.

Le modifiche apportate alla l.r. 25/1998, per il conseguimento degli obiettivi sopra descritti, sono state l'occasione per rivisitare alcune disposizioni, con particolare riferimento alla bonifica dei siti inquinati, che necessitavano di un adeguamento sostanziale alla normativa nazionale.

Infatti la l.r. 25/1998 è stata approvata sotto la vigenza del decreto Ronchi successivamente abrogato dal d.lgs. 152/2006, che ha interamente riformato la materia della bonifica dei siti inquinati. Ciò ha costretto gli operatori a continui sforzi interpretativi al fine di fornire una lettura della normativa regionale che fosse coerente con quella nazionale.

Si provvede pertanto con la presente legge ad abrogare o modificare le disposizioni della l.r. 25/1998 non più adeguate rispetto alle norme nazionali in materia di bonifica di siti inquinati.

In particolare, in attuazione dell'art. 251 del d.lgs. 152/2006 è formalizzata l'istituzione della banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica nonché, anche in considerazione delle disposizioni contenute nel d.l. 133/2014, è introdotta la disciplina dei vincoli di natura urbanistica sulle aree da bonificare con la quale sono individuati gli interventi edilizi ammessi e le condizioni necessarie al rilascio dei titoli per la realizzazione di interventi anche diversi.

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.